


AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Il nuovo Statuto di Autonomia



Provincia Autonomia di Bolzano - Alto Adige

Il nuovo Statuto di Autonomia

10ma ristampa
Dicembre 2009

Editrice: Giunta provinciale di Bolzano

Responsabile: dott. Paolo Ferrari

Redazione: Margit Adami Gallo
Ufficio Stampa, 39100 Bolzano, Palazzo
Provinciale I
via Crispi 3, tel. 0471 412210 o 0471 412211
fax 0471 412220/21
e-mail: USP@provincia.bz.it
Internet home-page: <http://www.provinz.bz.it>

Grafici: Schwarzer Graphik - Bolzano

Layout: M & C – Advertising Bolzano

Il nuovo Statuto di Autonomia è anche su Internet a pagina:
<http://www.provincia.bz.it/usp>

Stampa: Karo Druck Sas
via Pillhof 25, Frangarto
39010 Appiano sulla Strada del Vino

La presente pubblicazione può essere richiesta gratuitamente
all'Ufficio Stampa della Giunta provinciale, palazzo I, via Crispi 3,
39100 Bolzano, tel. 0471 412210/11, fax 0471 412220/21,
e-mail: usp@provincia.bz.it

Sommario

	Pag.
Prefazione	4
L'Accordo di Parigi	7
Costituzione della Repubblica Italiana.	15
Il nuovo Statuto di autonomia	63
Per le popolazioni altoatesine	109
Norme di attuazione	125

Nota introduttiva

Il presente manuale contiene i testi fondamentali, riprodotti cronologicamente secondo la data della loro stesura, sui quali poggia l'autonomia dell'Alto Adige: l'Accordo di Parigi (1946), la Costituzione italiana (1947-48), il nuovo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e la legge statale n. 118/1972, nonché le norme di attuazione dello Statuto di autonomia.

I provvedimenti adottati a favore della popolazione altoatesina a partire dal 1971 derivano dagli accordi fissati nel cosiddetto "pacchetto". Si tratta di un insieme di misure alla cui attuazione lo Stato italiano si è impegnato sulla base dei suggerimenti della Commissione dei 19 (1961-1964), di trattative dirette tra Italia ed Austria e di colloqui tra rappresentanti del Governo italiano e della popolazione sudtirolese. Dopo essere stato accolto dall'assemblea della Südtiroler Volkspartei il 23 novembre 1969, il Pacchetto fu approvato tra il 4 ed il 5 dicembre 1969 dal Parlamento italiano, ed il 16 dicembre 1969 accolto positivamente da quello austriaco.

Il Pacchetto contiene 137 misure a tutela della popolazione sudtirolese, delle quali 97 sono state attuate con la modifica dello Statuto di autonomia del 1948 (avvenuta tramite legge costituzionale), 8 attraverso norme di attuazione dello stesso Statuto, 15 con legge ordinaria dello Stato, 9 con provvedimenti amministrativi. Per quanto riguarda le restanti otto, si tratta di "precisazioni" a singoli punti e misure, oggetto dell'esame del Governo, e di garanzie interne.

La parte più rilevante dell'attuazione del pacchetto fu costituita dal rilascio del nuovo Statuto di autonomia (legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971), al quale seguì la pubblicazione del Testo unico (D.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972) che contiene le norme ancora valide del vecchio Statuto, nonché quelle introdotte con il nuovo Statuto di autonomia.

Alla pubblicazione di questo nuovo Statuto nella Gazzetta Ufficiale avrebbe dovuto far seguito, in tempi brevi, la pubblicazione del testo ufficiale dello Statuto in lingua tedesca nel Bollettino della Regione. L'approvazione della traduzione tedesca avvenne tuttavia solo

nella seconda metà del 1978, quando sul testo proposto dalla Giunta provinciale di Bolzano concordò quasi in toto il Governo italiano.

La portata di talune competenze inserite nello Statuto dovette essere tradotta, come detto, in norme di attuazione. Delle 15 misure che avrebbero dovuto essere attuate con legge ordinaria dello Stato, 13 sono contenute nella legge 118 del 1972; la quattordicesima, che assegna la competenza di istituire nelle due province aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica, venne regolata invece non tramite legge statale, bensì, in accordo con la SVP, in collegamento con norme di attuazione relative alla gestione dell'economia elettrica. Il riordinamento delle circoscrizioni elettorali del Senato (misura 111 del Pacchetto) fu infine regolato nel 1991 con legge ordinaria.

Per quanto riguarda le disposizioni di ordine amministrativo contenute nel Pacchetto (p.e. l'utilizzo della lingua tedesca su insegne e tabelloni, il riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione vittime di guerra e militari al fronte sudtirolesi – SKFV, la possibilità di istituire la centrale delle Casse Raiffeisen dell'Alto Adige ecc.) sono tutte entrate in rigore.

Con la consegna della dichiarazione di chiusura della vertenza da parte dell'Austria all'ONU l'11 giugno 1992 (la cosiddetta "quietanza liberatoria") sono state formalmente concluse le trattative riguardanti l'Alto Adige. Nell'ambito di un'autonomia dinamica, tuttavia, ed in quanto tale ampliabile, anche dopo il 1992 sono state trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano – per lo più in forma di delega – ulteriori competenze, mentre si è provveduto a completare e migliorare norme di attuazione già emanate. Considerevoli cambiamenti sono stati poi introdotti dalle due riforme costituzionali promosse nel 2001: con la legge costituzionale nr. 2 del 31 gennaio 2001 - che considera tra l'altro il Consiglio regionale quale unione dei due Consigli provinciali, mentre in precedenza erano quest'ultimi il prodotto di una divisione dell'assemblea regionale - lo Statuto di autonomia è stato modificato ed adattato in alcuni punti importanti; e rilevanti effetti sull'autonomia altoatesina sono stati causati anche da un'altra modifica costituzionale (legge costituzionale nr. 3 del 18 ottobre 2001), che aveva come oggetto la regolamentazione e

l'ordinamento di Regioni, Province e Comuni (modifica del titolo V della Costituzione italiana).

Questo manuale mette a disposizione della popolazione altoatesina i testi essenziali concernenti l'autonomia provinciale, in modo tale da costituire, soprattutto per i giovani, uno stimolo a farne buon uso in senso democratico ed a consolidarla.

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano
Dott. Luis Durnwalder

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Durnwalder', written in a cursive style.

L'accordo di Parigi



L'ACCORDO DI PARIGI

Il 5 settembre 1946 Italia ed Austria stipularono un trattato di tutela del Sudtirolo, firmato dall'allora presidente dei ministri italiano Alcide De Gasperi e dal ministro degli esteri austriaco Karl Gruber.

Il trattato divenne parte integrante (IV allegato) dell'Accordo di Parigi, il trattato di pace convenuto tra le forze alleate e l'Italia nella capitale francese il 10 febbraio 1947.

Il trattato di pace fu ratificato dal Capo di Stato italiano provvisorio il 28 novembre 1947.

TESTI ED INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO DI PARIGI

Il trattato Degasperi-Gruber originariamente fu redatto in lingua inglese, quindi trasmesso alla conferenza di pace ed inserito nell'Accordo di Parigi quale allegato IV. L'articolo 90 del trattato di pace siglato a Parigi il 10 febbraio 1947 sancisce l'autenticità dei soli testi in lingua francese, inglese e russa.

La versione ufficiale del trattato di pace con l'Italia è pubblicata in lingua inglese ed italiana nella collana edita dalle Nazioni Unite "Recueil des Traités. Traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies" volume 49, 1950, nr. 747 = Treaty series, nonché nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana nr. 295 del 24 dicembre 1947.

Il testo in lingua tedesca dell'Accordo di Parigi non fu mai pubblicato ufficialmente.

Con le questioni legate alla formulazione, alla stesura nonché alla traduzione del trattato per il Sudtirolo del 1946 si è occupato diffusamente Leo Weißgerber nella pubblicazione "Sprachforum, Zeitschrift für angewandte Sprachwissenschaft" (H. Bauvier u. Co. Verlag, Bonn, 1961) nel supplemento nr. 1 "Vertragstexte als sprachliche Ausgabe".

IL TESTO DELL'ACCORDO DI PARIGI TRADOTTO IN ITALIANO

Art. 1 – Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.

In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:

- a) l'insegnamento primario e secondaria nella loro lingua materna
- b) l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue
- c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni
- d) l'eguaglianza di diritti per l'ammissione a pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

Art. 2 – Alle popolazioni delle zone sopraddette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.

Art. 3 – Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia s'impegna dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:

- a) a rivedere, in uno spirito di equità di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939.
- b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari
- c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strade
- d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l'Austria e l'Italia.

IL TESTO UFFICIALE IN LINGUA INGLESE

1° - German speaking inhabitants of the Bolzano Province and of ^{the} neighbouring bilingual townships of the Trento Province will be assured a complete equality of rights with the Italian-speaking inhabitants, with ⁱⁿ the framework of special provisions to safeguard the ethnical character and the cultural and economic development of the German-speaking element.

In accordance with legislation already enacted or awaiting enactment the said German-speaking citizens will be granted in particular:

- (a) elementary and secondary teaching in the mother-tongue;
- (b) purification of the German and Italian languages in public offices and official documents, as well as in bilingual topographic naming;
- (c) the right to re-establish German family names which were italianized in recent years;
- (d) equality of rights as regards the entering upon public offices, with a view to reaching a more appropriate proportion of employment between the two ethnical groups.

2° - The populations of the above mentioned zones will be granted the exercise of an autonomous legislative and executive regional power. The frame within which the said provisions of autonomy will apply, will be drafted in consultation also with local representative German-speaking elements.

3° - The Italian Government, with the aim of establishing good neighbourhood relations between Austria and Italy, pledges itself, in consultation with the Austrian Government and within one year from the signing of the present Treaty:

- (a) to revise in a spirit of equity and broad-mindedness the question of the options for citizenship resulting from the 1939 Hitler-Mussolini agreements;
- (b) to find an agreement for the mutual recognition of the validity of certain degrees and University diplomas;
- (c) to draw up a convention for the free passengers and goods transit between Northern and Eastern Tyrol both by rail and, to the greatest possible extent, by road;
- (d) to reach special agreements aimed at facilitating enlarged frontier traffic and local exchanges of certain quantities of characteristic products and goods between Austria and Italy.

Friderich
5. September 1946

Leggion

IL TESTO UFFICIALE IN LINGUA FRANCESE

1) - Les habitants de langue allemande de la Province de Bolzano et ceux des communes voisines bilingues de la Province de Trento seront assurés d'une complète égalité de droits par rapport aux habitants de langue italienne dans le cadre des dispositions spéciales destinées à sauvegarder le caractère ethnique et le développement culturel et économique du groupe de langue allemande.

En conformité avec les dispositions législatives déjà en vigueur ou sur le point de l'être il sera spécialement accordé aux citoyens de langue allemande:

- a) l'enseignement primaire et secondaire dans leur langue maternelle;
- b) la parité des langues italienne et allemande dans les bureaux publics et les documents officiels ainsi que dans la dénomination topographique bilingue;
- c) le droit de rétablir les noms de famille allemands qui ont été italianisés au cours des dernières années;
- d) l'égalité des droits en ce qui concerne l'admission dans les administrations publiques dans la perspective d'atteindre une proportion plus adéquate de l'emploi entre les deux groupes ethniques.

2) - Il est accordé aux populations des zones ci-dessus mentionnées l'exercice d'un pouvoir régional autonome législatif et exécutif. Le cadre dans lequel ces dispositions seront appliquées sera déterminé en consultant aussi les éléments locaux représentatifs de langue allemande.

3) - Le gouvernement italien, dans le but d'établir des relations de bon voisinage entre l'Autriche et l'Italie, s'emploiera, en consultation avec le gouvernement autrichien, et dans le délai d'un an à partir de la signature du présent traité:

- a) à réviser dans un esprit d'équité et de large compréhension la question des options de citoyenneté consécutives aux accords Hitler-Mussolini de 1939;
- b) à trouver un accord pour la reconnaissance mutuelle de la validité de certains titres d'études et diplômes universitaires;
- c) à établir une convention pour la libre circulation des personnes et des biens entre le Nord-Tyrol et le Tyrol oriental à la fois par voie ferrée et dans la mesure la plus large possible par route;
- d) à conclure des accords spéciaux destinés à faciliter l'extension du trafic frontalier et des échanges locaux de certaines quantités de produits et de marchandises caractéristiques entre l'Autriche et l'Italie.

(Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Rome; reproduit en italien dans "Il nuovo Statuto di Autonomia", supplément spécial de "Provincia Autonoma Bolzano. Plusieurs rééditions non datées. Traduction L. FRESCHI)

Costituzione della Repubblica Italiana



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1)

Principi fondamentali

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA
Diritti e doveri dei cittadini
TITOLO I
Rapporti civili

13. La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

14. Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

26. L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

27. La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

Rapporti etico-sociali

29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

34. La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III **Rapporti economici**

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

39. L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo

se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

41. L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese

o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV **Rapporti politici**

48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. ²⁾

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. ³⁾

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nè l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA
Ordinamento della Repubblica
TITOLO I
Il Parlamento
SEZIONE I
Le Camere

55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e

distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. ⁴⁾

57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. ⁵⁾

58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. ⁶⁾

61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima

riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analogha autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. 7)

69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II La formazione delle leggi

70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.

72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

75. È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare

con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. ⁸⁾

80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge.

81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o

di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei

mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. ⁹⁾

89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del consiglio dei ministri.

90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

Il Governo

SEZIONE I

Il Consiglio dei ministri

92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

93. Il Presidente del consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia

mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

95. Il Presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

96. Il Presidente dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. ¹⁰⁾

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione

97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III Gli organi ausiliari

99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV
La Magistratura
SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale

101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

109. L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II Norme sulla giurisdizione

111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. ¹¹⁾

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

La legge ne assicura la ragionevole durata. ¹¹⁾

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni

altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. ¹¹⁾

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. ¹¹⁾

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. ¹¹⁾

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

112. Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

113. Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V Le Regioni, le Province, i Comuni

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. ¹²⁾

115. ¹³⁾

116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. ¹⁴⁾

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Sta-

- to; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
 - c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
 - d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
 - e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
 - f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 - g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
 - h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
 - i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
 - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - n) norme generali sull'istruzione;
 - o) previdenza sociale;
 - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
 - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profitti internazionali;
 - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
 - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca

scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. ¹⁵⁾

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. ¹⁶⁾

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. ¹⁷⁾

120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. ¹⁸⁾

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. ¹⁹⁾

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. ²⁰⁾

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti ammi-

nistrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. ²¹⁾

124. ²²⁾

125. ²³⁾

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia

nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. ²⁴⁾

127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. ²⁵⁾

128. ²⁶⁾

129. ²⁷⁾

130. ²⁸⁾

131. Sono costituite le seguenti Regioni:

- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia-Romagna
- Toscana

- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzi
- Molise ²⁹⁾
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranze delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. ³⁰⁾

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
Garanzie costituzionali
 SEZIONE I
La Corte costituzionale

134. La Corte costituzionale giudica:
 sulle controversie relative alla legittimità costituzionale

delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione. ³¹⁾

135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. ³²⁾

136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzio-

nale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Disposizioni transitorie e finali:

I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sè stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V. La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di

giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

.....³³⁾

VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici nè cariche elettive. ³⁴⁾

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. ³⁴⁾

I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI. Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII. L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1943, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del D.L. 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala

comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Annotazioni

- ¹⁾ Pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria; la Costituzione venne approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
- ²⁾ Comma inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
- ³⁾ Il comma 1 è stato integrato dall'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.
- ⁴⁾ L'art. 56 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
- ⁵⁾ L'art. 57 è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
- ⁶⁾ L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
- ⁷⁾ L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
- ⁸⁾ L'art. 79 è stato sostituito dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.
- ⁹⁾ L'art. 88, comma 2, è stato sostituito dalla legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
- ¹⁰⁾ L'art. 96 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
- ¹¹⁾ Comma inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
- ¹²⁾ L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3.
- ¹³⁾ L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- ¹⁴⁾ L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3; vedi anche l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: (Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.)
- ¹⁵⁾ L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3.
- ¹⁶⁾ L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3.
- ¹⁷⁾ L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3.
- ¹⁸⁾ L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3.
- ¹⁹⁾ L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
- ²⁰⁾ L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
- ²¹⁾ L'art. 123 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e successivamente integrato dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- ²²⁾ L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- ²³⁾ Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- ²⁴⁾ L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
- ²⁵⁾ L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- ²⁶⁾ L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- ²⁷⁾ L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- ²⁸⁾ L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

- ²⁹⁾ La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.
- ³⁰⁾ Il comma 2 è stato modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- ³¹⁾ L'art. 134 è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
- ³²⁾ L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2; il comma 7 è stato successivamente modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
- ³³⁾ Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.
- ³⁴⁾ I commi 1 e 2 hanno esaurito i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1.

Il nuovo Statuto di autonomia



**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670 ¹⁾**

**Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino- Alto Adige**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che prevede l'emanazione del nuovo testo dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con le modificazioni apportate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777, e dalle leggi costituzionali 10 novembre 1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del consiglio;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1972

LEONE

Andreotti

visto, il Guardasigilli: Gonella

Registrato alla Corte dei Conti, addì 8 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 6 – Caruso

Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Questo testo contiene il nuovo Statuto di autonomia (legge costituzionale del 10 novembre 1971, n. 1, Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1972, n. 3) e le disposizioni ancora valide del vecchio Statuto di autonomia (legge costituzionale del 26 febbraio 1948, Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1948, n. 62) nonché la legge del 31 dicembre 1962, n. 1777 (Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1963 n. 10) e la legge costituzionale del 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1972, n. 63)

TITOLO I
Costituzione della Regione “Trentino-Alto Adige” e
delle Province di Trento e Bolzano

CAPO I
Disposizioni generali

1. Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle Province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

2. Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

3. La Regione comprende le Province di Trento e di Bolzano.

I Comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magrè, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del Comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

Alle Province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, il presente Statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

CAPO II
Funzioni della Regione

4. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica ²⁾ e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali -

tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ³⁾
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle Camere di commercio;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

5. La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ⁴⁾
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

6. Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le Casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette Casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

7. Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

CAPO III Funzioni delle Province

8. Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
- 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano;
- 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
- 5) urbanistica e piani regolatori;
- 6) tutela del paesaggio;
- 7) usi civici;
- 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
- 9) artigianato;
- 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale

esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

- 11) porti lacuali;
- 12) fiere e mercati;
- 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
- 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- 15) caccia e pesca;
- 16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
- 17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
- 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
- 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
- 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
- 21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
- 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
- 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
- 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
- 25) assistenza e beneficenza pubblica;
- 26) scuola materna;
- 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
- 28) edilizia scolastica;
- 29) addestramento e formazione professionale.

9. Le Province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5:

- 1) polizia locale urbana e rurale;
- 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- 3) commercio;

- 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
- 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
- 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
- 8) incremento della produzione industriale;
- 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
- 11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

10. Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le Province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia⁵⁾ e i Sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.

11. La Provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a ca-

rattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della Provincia interessata.

La Provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

12. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le Province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le Province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I Presidenti delle Province 5) territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della Provincia interessata.

13. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla Provincia.

Le Province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui

sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle Province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la Provincia territorialmente interessata.

14. È obbligatorio il parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

È altresì obbligatorio il parere della Provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la Provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato.

15. Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle Province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della Provincia e tenuto conto delle somme

stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la Provincia. qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la Provincia.

La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni. ⁶⁾

CAPO IV

Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province

16. Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri Enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

17. Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

18. La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle Province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri Enti locali o avvalersi dei loro uffici.

19. Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma,

il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti

scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione e della Provincia interessata. ⁷⁾

20. I Presidenti delle Province ⁵⁾ esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province ⁵⁾ si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai Sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di

pubblica sicurezza distaccati.

21. I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Province ⁵⁾ in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della Provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia ⁵⁾ competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

22. Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione ⁸⁾ e i Presidenti delle Province ⁵⁾ possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

23. La Regione e le Province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

TITOLO II
Organi della Regione e delle Province
CAPO I
Organi della Regione

24. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione ⁹⁾ .

25. Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. ¹⁰⁾

..... ¹⁰⁾
..... ¹⁰⁾

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della Regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali nelle liste elettorali del Comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel

quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel Comune di precedente residenza. ¹¹⁾

26. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato.

27. L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica. ¹²⁾

28. I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e di voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo. ¹³⁾

29. ¹⁴⁾

30. Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al

gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. ¹⁵⁾

31. Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

32. I Presidente ed i vice Presidenti ¹⁶⁾ del consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il Presidente od i vice Presidenti ¹⁶⁾ del consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione. ⁸⁾

Se il Presidente della Regione ⁸⁾ non convoca il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.

.....¹⁷⁾
33. Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49/bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49/bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali.¹⁸⁾

34. Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

35. Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione 8) al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.

36. La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione che la presiede, di due Vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti.¹⁹⁾

Il Presidente, i Vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I Vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo

linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. ²⁰⁾

Il Presidente sceglie il Vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

37. Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.

I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale. ²¹⁾

38. Il Presidente della Regione ⁸⁾ o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

..... ²²⁾

39. Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione ⁸⁾ o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

40. Il Presidente della Regione ⁸⁾ rappresenta la Regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione.

41. Il Presidente della Regione ⁸⁾ dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

42. Il Presidente della Regione ⁸⁾ determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.

43. Il Presidente della Regione ⁸⁾ emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

44. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
- 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
- 3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
- 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
- 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

45. La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

46. Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

CAPO II Organi della Provincia

47. Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia. ²³⁾

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di

quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di inleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. ²⁴⁾

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale. ²⁴⁾

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. ²⁴⁾

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qua-

lora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. ²⁴⁾

Sa le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale. ²⁴⁾

48. Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della

Provincia in carica. ²⁵⁾

48/bis. I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. ²⁶⁾

48/ter. Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano. ²⁶⁾

49. Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38. ²⁷⁾

49/bis. Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato

del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con Lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale. 28)

50. La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della

Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purchè vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale. ²⁹⁾

51. Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articoli 37, in quanto compatibili. ³⁰⁾

52. Il Presidente della Provincia ⁵⁾ ha la rappresentanza della Provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

Il Presidente della Provincia ⁵⁾ determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la

Provincia.

53. Il Presidente della Provincia ⁵⁾ emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

54. Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

TITOLO III

Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

55. I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o

della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella regione.

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione ⁸⁾ o dal Presidente della Provincia ⁵⁾ e sono vistate dal Commissario del Governo competente.

56. Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

57. Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel “Bollettino Ufficiale” della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.

Copia del “Bollettino Ufficiale” è inviata al Commissario del Governo.

58. Nel “Bollettino Ufficiale” della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

59. Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

60. Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali. ³¹⁾

TITOLO IV Enti locali

61. Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Nei comuni della Provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

62. Le norme sulla composizione degli organi collegiali dagli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico

ladino. ³²⁾

63. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 25.

64. Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

65. L'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

TITOLO V

Demanio e patrimonio della Regione e delle Province

66. Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.

67. Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

68. Le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono,

nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

TITOLO VI Finanza della Regione e delle Province

69. Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nel territorio regionale:

- a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
- b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38/bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
- d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale. ³³⁾

70. È devoluto alle Province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata. ³⁴⁾

71. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Provincia i nove decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge.

72. Le Province possono stabilire imposte e tasse sul turismo. ³⁵⁾

73. La Regione e le Province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. ³⁶⁾

74. La Regione e le Province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

75. Sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali:

- a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
- b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;
- c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
- d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38/bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla Provincia di Bolzano e del 47 per cento alla Provincia di Trento;
- f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;
- g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale

ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province. ³⁷⁾

76.-77. ³⁸⁾

78. Allo scopo di adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.

Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia. ^{5) 39)}

79. L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

80. Le Province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale. ⁴⁰⁾

81. Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai Comuni una quota di integrazione.

Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi

comuni. ⁴¹⁾

82. La Regione e le Province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.

A tal fine la Giunta regionale e le Giunte provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella Regione e nelle Province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione e nelle Province sono tenuti a riferire alle rispettive Giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute. ⁴²⁾

83. La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

84. I bilanci predisposti della Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei

capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa nè a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.

85. Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello

Stato, è facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.

In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la Regione.

86. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

TITOLO VII

Rapporti fra Stato, Regione e Provincia

87. Nel territorio regionale sono istituiti un Commissario del Governo per la Provincia di Trento e un Commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

- 1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
- 2) vigilare sull'esercizio da parte delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia 5) ;
- 3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato.

Il Commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2 del precedente comma nei riguardi della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

88. Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso

il Ministro per l'interno.

A tal fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

TITOLO VIII

Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano

89. Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento

del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo.

TITOLO IX Organi giurisdizionali

90. Nel Trentino-Alto Adige è istituito un Tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

91. I componenti della Sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 90 del presente Statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri.

Al Presidente della Sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di

approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

92. Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella Regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei Comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei Comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale. ⁴³⁾

93. Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 90 del presente Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.

94. Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione 8) in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione. ⁸⁾

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento

giudiziario, provvede lo stesso Presidente.

Nei comuni del territorio della Provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca. ⁴⁴⁾

95. La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali. ⁴⁴⁾

96. Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore. ⁴⁴⁾

TITOLO X Controllo della Corte costituzionale

97. Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente Statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può altresì essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

98. Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione ⁸⁾ o da quello della Provincia ⁴⁵⁾ , previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione ⁸⁾ o da quello della Provincia ⁴⁵⁾ , previa deliberazione

della rispettiva Giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo di Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

TITOLO XI

Uso della lingua tedesca e del ladino

99. Nella Regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue.

100. I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

101. Nella provincia di Bolzano le amministrazioni

pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

102. Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca. ⁴⁶⁾

TITOLO XII Disposizioni finali e transitorie

103. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. ⁴⁷⁾

104. Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province. ⁴⁸⁾

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative

al cambiamento del Presidente del consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.

105. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

106. Nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

108. Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri, sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo

dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'articolo 68 del presente Statuto che passano alle Province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

109. Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 8, n. 3, del presente Statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 19 del presente Statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le Province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

110. La data di inizio e le modalità tecniche per la applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle Province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 108 del presente Statuto.

111. In relazione al trasferimento di competenze dalla Regione alle Province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla Regione alle Province, con decreto del Presidente della Regione 8), sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

112. Con convenzioni stipulate tra la Regione e la Provincia interessata si provvede alla sistemazione degli

oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla Regione alle Province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

113. Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della Provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

114. La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

115. Le disposizioni di cui all'articolo 25, secondo e quarto comma, del presente Statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Annotazioni

- 1) Pubblicato nella G.U. 20 novembre 1972, n. 301.
- 2) Parola sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- 3) Il numero 3 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
- 4) Abrogato dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
- 5) Con l'art. 4, comma 1, lettera b) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "Presidenti delle Giunte provinciale" e "Presidente della Giunta provinciale" sono state sostituite con le parole "Presidenti delle Province" risp. "Presidente della Provincia".
- 6) Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera d) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- 7) Vedi l'art. 17, commi dal 120/128, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificato art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
- 8) Con l'art. 4, comma 1, lettera a) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "Presidente della Giunta regionale" sono state sostituite con le parole "Presidente della Regione".
- 9) Con l'art. 4, comma 1, lettera e) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "e il suo Presidente" sono state sostituite con le parole "e il Presidente della Regione".
- 10) Il comma 1 sostituisce gli originari commi 1, 2 e 3 ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- 11) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettere g), h), i) e l) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- 12) L'art. 27 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera m) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

- ¹³⁾ Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera n) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ¹⁴⁾ L'art. 29 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ¹⁵⁾ L'art. 30 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ¹⁶⁾ Le parole "i vice Presidenti" sono state così sostituite dall'art. 4, comma 1, lettera q) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ¹⁷⁾ Il comma 5 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ¹⁸⁾ L'art. 33 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera r) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ¹⁹⁾ Il comma 1 è stato integrato dall'art. 4, comma 1, lettera s) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ²⁰⁾ Il comma 3 è stato integrato dall'art. 4, comma 1, lettera t) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ²¹⁾ Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera u) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ²²⁾ Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ²³⁾ Con l'art. 4, comma 1, lettera v) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "e il suo Presidente" sono state sostituite con le parole "e il Presidente della Provincia".
- ²⁴⁾ I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono stati aggiunti dall'art. 4, comma 1, lettera v) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ²⁵⁾ L'art. 48 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera z) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ²⁶⁾ Gli artt. 48/bis e 48/ter sono stati inseriti dall'art. 4, comma 1, lettera aa) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ²⁷⁾ L'art. 49 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera bb) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ²⁸⁾ L'art. 49/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lettera cc) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ²⁹⁾ L'art. 50 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera dd) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ³⁰⁾ L'art. 51 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera ee) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ³¹⁾ L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera ff) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ³²⁾ L'art. 62 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera gg) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ³³⁾ L'art. 69 è stato sostituito dall'art. 1 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
- ³⁴⁾ L'art. 70 è stato sostituito dall'art. 2 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
- ³⁵⁾ L'art. 72 è stato sostituito dall'art. 9 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
- ³⁶⁾ L'art. 73 è stato sostituito dall'art. 10 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
- ³⁷⁾ Sostituito dall'art. 3 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
- ³⁸⁾ A termini dell'art. 3 della L. 30 novembre 1989, n. 386, l'art. 75 sostituisce gli originari articoli 75, 76 e 77.
- ³⁹⁾ L'art. 78 è stato sostituito dall'art. 4 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
- ⁴⁰⁾ L'art. 80 è stato sostituito dall'art. 7 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
- ⁴¹⁾ Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 8 della L. 30 novembre 1989, n. 386, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lettera hh) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ⁴²⁾ L'art. 82 è stato sostituito dall'art. 11 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
- ⁴³⁾ Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera ii) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ⁴⁴⁾ Vedi l'art. 6 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267
- ⁴⁵⁾ Con l'art. 4, comma 1, lettera ll) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "o da quello della giunta provinciale" sono state sostituite con le parole "o da quello della Provincia".
- ⁴⁶⁾ L'art. 102 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera mm) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ⁴⁷⁾ L'art. 103 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera nn) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
- ⁴⁸⁾ Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera oo) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

**Per le popolazioni
altoatesine
Legge 11 marzo 1972 - n.118**



Legge 11 marzo 1972, n. 118

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ALTO-ATESINE

La legge n. 118 dell'11 marzo 1972 contiene tredici di quelle disposizioni del "Pacchetto" che dovevano essere attuate con legge ordinaria dello Stato. La legge fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 dell'11 aprile 1972.

Titolo I

Commissioni locali di revisione cinematografica e agevolazioni fiscali per film in lingua tedesca

1. Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in provincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografica previste dagli articoli 2 e 3 della predetta legge.

Ciascuna sezione è composta:

- a) del presidente del tribunale di Bolzano o di un magistrato di detto tribunale da lui designato, che la presiede;
- b) di un professore di ruolo di un istituto di istruzione secondaria;
- c) di tre membri di cui uno, esperto, designato dalla provincia di Bolzano, uno, noleggiatore o importatore di film ed il terzo giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate dalle associazioni locali di categoria, ove esistenti.

Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appartengono al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano.

I componenti della sezione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il presidente della giunta provinciale di Bolzano.

Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il vicecommissariato del Governo in Bolzano.¹⁾

2. L'articolo precedente non si applica per i film già ammessi alla proiezione in pubblico dalle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161.

3. Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all'articolo 1, valido nell'ambito della provincia di Bolzano, è rilasciato con decreto del vicecommissario del Governo in Bolzano, per delega del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello indicate nello stesso articolo.

4. Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

5. L'importazione dei film in lingua tedesca da proiettare esclusivamente in provincia di Bolzano avviene in franchigia dei diritti doganali, ad eccezione del dazio, ove dovuto.

Titolo II

Ripartizione tra Stato e provincia del materiale dell'archivio di Stato di Bolzano

6. Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Bolzano sono ripartiti tra lo Stato e la provincia di Bolzano, demandandosi a quest'ultima la custodia e la manutenzione di quelli di cui all'elenco, Tabella A, perché riconosciuti di particolare interesse storico locale.

7. Il trasferimento degli archivi e dei documenti alla provincia di Bolzano in base all'articolo 6 avverrà dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dell'archivio storico provinciale.

8. Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della provincia, del materiale in essi descritto.

9. Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l'archivio storico della provincia di Bolzano, è depositario degli archivi e dei documenti che enti locali intendano depositarvi, ovvero privati intendano cedere o depositarvi, purché siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia.

10. Per la nomina del personale addetto all'archivio storico di Bolzano saranno emanate dalla provincia le relative norme, Il direttore dell'archivio dovrà essere in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito presso la scuola degli archivi di Stato o nelle università e in istituti equiparati, ovvero di diploma conseguito all'estero, riconosciuto corrispondente.

11. Per quanto attiene alla consultabilità e agli scarti degli atti, la normativa della provincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

12. Nei riguardi dell'archivio storico della provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica. Dell'applicazione delle norme stesse da parte della provincia, risponde il presidente della giunta provinciale nei confronti dello Stato. I competenti organi statali possono, previa comunicazione, verificarne l'osservanza.

Fermo restando il disposto dell'articolo 9, per la tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici e di privati nella provincia di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Titolo III

Rapporti tra ISTAT, regione e province per i censimenti ed indagini statistiche

13. Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, quando la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano intendano effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia, ne concorderanno le modalità con l'Istituto centrale di statistica.²⁾

14. Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonché alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta.

15. L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza.

16. Le indagini e le rilevazioni che l'Istituto centrale di statistica effettua su scala regionale sono riferite per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo IV

Riconoscimento di persone giuridiche private a carattere locale

17. Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.

18. I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.

Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.

19. Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti ecclesiastici, religiosi e di culto.

Titolo V

Iniziative industriali a partecipazione statale o di capitale estero

20. In provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipazioni statali subordinerà l'attuazione di nuove iniziative industriali di imprese a partecipazione statale alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.

Nella stessa provincia, salvo il rispetto dei trattati internazionali, nuove iniziative industriali di capitale interamente o prevalentemente estero sono soggette alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.

Titolo VI

Passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni

21. Nella regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni e vengono nominati dai consigli comunali.

22. Per la nomina a segretario comunale nella provincia di Bolzano è prescritta la piena conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.

Per la nomina a segretario dei comuni della provincia di Bolzano ove si parla ladino è richiesta anche la conoscenza del ladino.

23. Con legge regionale saranno determinati la classificazione dei comuni ai fini della nomina del segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della regione, anche in modo da rendere possibile ai segretari comunali in

servizio sia nelle province di Trento e Bolzano che nelle altre province la partecipazione ai concorsi per le singole sedi in tutto il territorio nazionale.

24. Nel rispetto delle norme fissate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilisce i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli statali.

Nell'ambito degli anzidetti principi, i comuni esercitano la propria potestà regolamentare.

25. I segretari comunali titolari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle province di Trento e di Bolzano, conservano la titolarità dell'ufficio e sono inquadrati nel personale dei rispettivi comuni con diritto al trattamento economico in godimento alla predetta data.

Essi possono, tuttavia, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 24, essere trasferiti, a loro domanda, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, a sedi di altre province appartenenti alla stessa classe del comune della cui segreteria erano titolari.

Titolo VII

Attività del presidente della giunta provinciale di Bolzano in materia anagrafica

26. In provincia di Bolzano, fermo restando ai competenti organi dello Stato il potere di vigilanza previsto in materia anagrafica dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere ai suddetti organi, che sono tenuti a dar seguito alla richiesta, che siano effettuate ispezioni anagrafiche ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni.

Il presidente della giunta provinciale ha anche diritto di partecipare, a mezzo di un funzionario della pro-

vincia, da lui delegato, alle ispezioni di cui al precedente comma e a quelle effettuate d'iniziativa degli organi dello Stato, delle quali deve essere preventivamente informato. Durante lo svolgimento delle ispezioni, il funzionario delegato dal presidente della giunta provinciale può fare inserire nella relazione ispettiva le proprie considerazioni in ordine alla tenuta delle anagrafi.

27. I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla conclusione delle ispezioni, al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

28. In provincia di Bolzano, fermi restando alla esclusiva competenza degli organi dello Stato i poteri nei confronti dei sindaci quali ufficiali di anagrafe, il commissario del Governo, nell'adozione di atti conseguenti alle ispezioni di cui all'articolo 26 e nell'esercizio degli altri poteri in materia anagrafica, provvede a seguito di formale intesa con il presidente della giunta provinciale, facendola risultare nel relativo provvedimento che, altrimenti, non produce effetto.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla data in cui il presidente della giunta provinciale è stato interpellato dal commissario, decide il Ministro per l'interno, sentite le predette autorità.

29. I provvedimenti adottati in base all'articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

30. Salvi i poteri spettanti alle parti interessate, contro i provvedimenti di cui all'articolo 28 è attribuita al presidente della giunta provinciale la facoltà di esperire i ricorsi ammessi dalla legge. I termini per ricorrere decorrono dalla data di comunicazione di cui all'articolo precedente.

Il presidente della giunta provinciale ha altresì facoltà di proporre ricorso nelle competenti sedi, qualora ritenga che non siano state osservate le prescrizioni di carattere procedurale previste dagli articoli del presente titolo.

Titolo VIII
**Riconoscimento di diplomi di dentista conseguiti
in Germania ed in Austria**

31. I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 30 aprile 1964 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della sanità nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'autorizzazione è accordata con decreto del Ministro per la sanità.

Titolo IX
**Particolare procedura per il ripristino
di nomi e cognomi nella forma tedesca**

32. Ferma restando l'applicabilità delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le persone iscritte o trascritte nei registri di stato civile dei comuni della provincia di Bolzano, che vogliono cambiare il proprio nome redatto in lingua italiana, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome di lingua tedesca, oppure cambiare il proprio nome redatto in lingua tedesca, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente al 1° gennaio 1924, in un corrispondente nome di lingua italiana, devono farne domanda - entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge - al procuratore generale della corte d'appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio di stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta stessa si riferisce.

La domanda, che deve indicare il nome che si intende assumere, può anche essere presentata al

sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita.

La medesima facoltà spetta a coloro che risultino essere stati iscritti o trascritti in registri di stato civile di comuni diversi da quelli previsti nel primo comma e siano residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano ovvero ottengano ivi la residenza nel quinquennio successivo.

Alla stessa procedura si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con domanda separata o congiunta a quella per il cambiamento del nome.

33. Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza entro sei mesi dalla ricezione della domanda - con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.

34. I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.

Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel primo comma.

35. Si applica la disposizione dell'articolo 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'interessato non si trova in disagiate condizioni economiche.

Titolo X

Modificazioni di circoscrizioni giudiziarie

36. I comuni di Anterivo, Trodena e Proves cessano, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, di far parte della circoscrizione territoriale delle preture di Cavalese e di Cles e del tribunale di Trento e sono inclusi nella circoscrizione territoriale degli uffici come appresso indicati:

Anterivo e Trodena, pretura di Egna, tribunale di Bolzano;

Proves, pretura di Bolzano, tribunale di Bolzano.

In conseguenza, la tabella B, allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive varianti, è modificata per gli uffici cui si riferisce, come dalla tabella B annessa alla presente legge.

37. Gli affari civili e penali, pendenti davanti alle preture di Cavalese e di Cles, nonché davanti al tribunale di Trento, se provenienti dal territorio dei comuni di Anterivo, Trodena e Proves, sono devoluti di ufficio, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, alla cognizione degli uffici competenti secondo la circoscrizione indicata nella tabella annessa alla presente legge.

La disposizione non si applica alle cause civili rimesse all'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 62 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile approvate con il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, o al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo.

38. Le norme del presente titolo entrano in vigore nel novantesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Titolo XI
Indennizzo all'Alpenverein Südtirol

39. E autorizzata la spesa di lire 650 milioni quale indennizzo all'Alpenverein Südtirol per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni locali dell'associazione trasferiti al Club alpino italiano con il decreto del prefetto di Trento in data 3 settembre 1923, n. 13165.

Titolo XII
**Liquidazione del patrimonio immobiliare
dell'Ente nazionale per le Tre Venezie
nella regione Trentino-Alto Adige**

40. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale per le Tre Venezie cessa la propria attività nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. Dalla stessa data è fatto divieto all'ente di compiere nuove operazioni nella suddetta regione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti del presente titolo.

41. Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella regione Trentino-Alto Adige, sono trasferiti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alle province di Trento e Bolzano, per la parte esistente sui rispettivi territori.

I consigli delle province di Trento e Bolzano decideranno, con proprie norme, entro sei mesi dall'entrata in possesso, l'ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di cui al precedente comma.3)

42. Il Ministro per l'interno provvederà, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario liquidatore e di un comitato di sorveglianza, che sarà composto da cinque membri, tre designati dalla provincia di Bolzano, di cui due appartenenti al gruppo etnico tedesco, e due dalla provincia di Trento.

43. Ai fini degli articoli precedenti, l'Ente nazionale per le tre Venezie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornirà alle amministrazioni delle province di Trento e Bolzano gli inventari dei beni immobili di proprietà dell'Ente stesso esistenti nella regione Trentino-Alto Adige.

A richiesta l'Ente nazionale per le Tre Venezie è tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le province di Trento e Bolzano ritenessero necessarie.

44. Le norme di cui all'articolo 17 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, e dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1940, n. 1914, nonché gli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 174, si applicano anche per tutti gli atti e contratti conseguenti all'esecuzione della presente legge.

Titolo XIII

Concorso finanziario straordinario al CAI - Alto Adige

45. E autorizzata la spesa di lire 200 milioni quale concorso straordinario a favore del CAI - Alto Adige per i lavori di riparazione e di riattivazione dei rifugi di sua proprietà, resisi necessari a seguito delle vicende altoatesine degli ultimi dieci anni.

Titolo XIV

Copertura finanziaria

46. All'onere di lire 850 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 39 e 45 della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità previsto dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Tabella A

FONDI ARCHIVISTICI CHE RIMANGONO ALL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO

- 1) Archivio principesco vescovile di Bressanone;
- 2) Archivio capitolare di Bressanone;
- 3) Atti amministrativi dei capitani e giudizi distrettuali;
- 4) Atti giudiziari del tribunale di Bolzano;
- 5) Atti giudiziari dei giudizi di varie località;
- 6) Liste di leva;
- 7) Archivio DAT (Società fiduciaria germanica liquidazione beni optanti);
- 8) Archivio DEFI (Delegazione economico-finanziaria italiana).

FONDI ARCHIVISTICI CHE VENGONO TRASFERITI ALL'ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

- 1) Archivi dei conventi soppressi;
- 2) Archivio della contea del Tirolo;
- 3) Pergamene di Bolzano, Bressanone e Gudon;
- 4) Catasti e raccolte di mappe;
- 5) Atti delle giurisdizioni nobiliari di Bolzano e Merano = Landeshauptmannschafts-Akten;
- 6) Libri giudiziali di insinuazione = Verfachtbücher;
- 7) Commissione sistemazione servitù (esoneri fondiari);
- 8) Notai di Bolzano;
- 9) Archivi dei comuni;
- 10) Fondazione Kraus di Castelrotto;
- 11) Archivio Dasser in San Martino Torgadera;
- 12) Archivio di Castel Kasten (Montesilandro);
- 13) Magistrato mercantile di Bolzano;
- 14) Collezione Steiner;
- 15) Urbari e inventari di chiese e confraternite.

Per gli atti ai numeri 1), 9), 13) e 15) restano salvi eventuali diritti di terzi.

Tabella B
**CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE PRETURE,
DISTINTA PER CORTI DI APPELLO E PER TRIBUNALI**

Omissis

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Tribunale di Bolzano

Pretura di Bolzano: Bolzano, Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Fiè, Laives, Lauregno, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Proves, Renon, San Genesio Atesino, Sarentino, Terlano, Tires.

Omissis

Pretura di Egna: Aldino, Anterivo, Bronzolo, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Magrè all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena.

Omissis

Tribunale di Trento

Pretura di Cavalese: Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme.

Pretura di Cles: Bresino, Cagnò, Cis, Cles, Coredò, Cunevo, Flavon, Livo, Nanno, Revò, Romallo, Rumo, Sanzeno, Sfruz, Smarano, Taio, Tassullo, Terres, Tres, Tuenno, Vervò.

Annotazioni

¹⁾ vedi l'art. 3, comma 3 della legge 30 maggio 1995, n. 203: Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitato, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla Giunta provinciale e dalla Giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.

²⁾ vs. l'art 10 del D.P.R 31 luglio 1978. n. 1017.

³⁾ vs. L.P. 29 novembre 1973, n. 84.

Norme di attuazione



NORME DI ATTUAZIONE GIÀ PUBBLICATE

(situazione novembre 2009)

Qui di seguito sono riportate le più importanti materie, con il rispettivo articolo di testo unico del nuovo Statuto di Autonomia, nonché il numero e la data delle relative norme di attuazione. L'elencazione segue il criterio alfabetico. (Art. = articolo del nuovo statuto di autonomia, P. = punto; D.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica; D.Lgs. decreto legislativo; G.U. = data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica).

Acque minerali e termali (Art. 8, P. 14) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1979, n. 70)

Acque pubbliche (Art. 9, P. 9) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223) D.Lgs. 11.11.1999, n. 463 (G.U. del 10.12.1999, n. 289)

Addestramento e formazione professionale (Art. 8, P. 29) D.P.R. del 1.11.1973, n. 689 (G.U. del 16.11.1973, n. 296) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)

Agenzie statali D.Lgs. del 23.5.2001, n. 272 (G.U. del 10.7.2001, n. 158)

Agricoltura, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali (Art. 8, P. 21) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)

Alpicoltura (Art. 8, P. 16) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)

Apprendistato (Art. 8, P. 21) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)

Archivio di Stato di Bolzano (Art. 8, P. 3) D.P.R. del 1.11.1973, n. 690 (G.U. del 16.11.1973, n. 296)

Artigianato (Art. 8, P. 9) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017

(G.U. del 12.3.1979, n. 70) D.P.R. del 24.3.1981, n. 228 (G.U. del 22.5.1981, n. 139), D.Lgs. del 11.6.2002, n. 139

Assicurazioni sociali (Art. 6) D.P.R. del 6.1.1978, n. 58 (G.U. del 20.3.1978, n. 78), D.Lgs. del 14.5.2001, n. 259 (G.U. del 5.7.2001, n. 154 suppl. ord.)

Assistenza e beneficenza pubblica (Art. 8, P. 25) D.P.R. del 28.3.1975, n. 469 (G.U. del 20.9.1975, n. 252) D.P.R. del 24.3.1981, n. 215 (G.U. del 18.5.1981, n. 134), D.Lgs. del 14.5.2001, n. 259 (G.U. del 5.7.2001, n. 154 suppl. ord.)

Assistenza scolastica (Art. 8, P. 27) D.P.R. del 1.11.1973, n. 687 (G.U. del 16.11.1973, n. 296) D.P.R. del 19.11.1987, n. 512 (G.U. del 18.12.1987, n. 295) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)

- a favore degli studenti universitari D.P.R. del 15.7.1988, n. 575 (G.U. del 8.5.1989, n. 105)

Attività sportive e ricreative (Art. 9, P. 11) D.P.R. del 28.3.1975, n. 475 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)

Autostrade (Art. 8, P. 5 + P. 17; Art. 66, 68) D.P.R. del 20.1.1973, n. 115 (G.U. del 18.4.1973, n. 101 suppl. ord.) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)

Avvocatura dello Stato (Art. 89, 97) D.P.R. del 1.2.1973, n. 49 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.); D.Lgs. del 14.04.2004, n. 116, (G.U. del 6.5.2004, n. 105)

Aziende di credito a carattere regionale (Art. 11) D.P.R. del 26.3.1977, n. 234 (G.U. del 31.5.1977, n. 146), - apertura e trasferimento di sportelli bancari (Art. 11); D.Lgs. del 6.10.2000, n.319, (G.U. del 6.11.2000, n. 259)

Beni demaniali e patrimoniali (Art. 66, 67, 108) D.P.R. del 20.1.1973, n. 115 (G.U. del 18.4.1973, n. 101 suppl. ord.), D.Lgs. del 21.12.1998, n. 495 (G.U. del

22.1.1999, n. 20/L suppl. ord.), D.Lgs. del 4.4.2006, n. 176 (G.U. del 16.5.2006, n. 112)

Bilancio (Art. 84)

- organo regionale di riesame dei bilanci D.P.R. del 28.3.1975, n. 470 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)

Bilinguismo (Art. 99, 100) D.P.R. del 26.7.1976, n. 752 (G.U. del 15.11.1976, n. 304) D.P.R. del 19.10.1977, n. 846 (G.U. del 26.11.1977, n. 323) legge statale 23.12.1994, n. 724, Art. 22, comma 40, 41

Bollettino Ufficiale della Regione (Art. 57, 58) D.P.R. del 1.2.1973, n. 49 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.)

Bonifica (Art. 8, P. 21) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)

Caccia e pesca (Art. 8, P. 15) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Art. 4, P. 8) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1979, n. 70), D.L. del 1.3.2001, n. 113 (1) (G.U. del 12.4.2001, n. 86)

Cassa depositi e prestiti (Art. 54) D.P.R. del 28.3.1975, n. 473 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)

Catasto terreno ed urbano (Art. 4, P. 5) D.P.R. del 31.7.1978, n. 569 (G.U. del 27.9.1978, n. 270) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.), D.Lgs. del 18.5.2001, n. 280 (G.U. del 13.7.2001, n. 161), D.Lgs. del 18.4.2006, n. 196 (G.U. del 30.5.2006, n. 124), D.Lgs. del 21.05.2007, n. 83

Cave e torbiere (Art. 8, P. 14) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1979, n. 70) D.P.R. del 24.3.1981, n. 228 (G.U. del 22.5.1981, n. 139) D.P.R. del 15.7.1988, n. 300 (G.U. del 29.7.1988, n. 177), D.Lgs. del 11.6.2002, n. 139

Collocamento (Art. 8, P. 23; Art. 10) D.P.R. del 22.3.1974, n. 280 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)
D.Lgs. 21.9.1995, n. 430 (G.U. del 19.10.1995, n. 245)

Commercio (Art. 9, P. 3) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1979, n. 70) D.P.R. del 24.3.1981, n. 228 (G.U. del 22.5.1981, n. 139), D.Lgs. del 11.6.2002, n. 139

Commissario del Governo (Art. 87, 88) D.P.R. del 1.2.1973, n. 49 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.), D. Lgs. del 16.5.2001, n. 260 (G.U. del 5.7.2001, n. 154 suppl. ord.)

Competenze amministrative della Provincia e della Regione: (Art. 16, 18)

Competenze legislative

- della Provincia (Art. 8, 9, 10)
- della Regione (Art. 4, 5, 6, 7)

Comuni (Art. 18, 61)

- finanza (Art. 80, 81) D.P.R. del 28.3.1975, n. 473 (G.U. del 20.9.1975, n. 252) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 268 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
- ordinamento dei comuni (Art. 5, P. 1)

Comunicazioni e trasporti (Art. 8, P. 18) D.P.R. del 19.11.1987, n. 527, (G.U. del 28.12.1987, n. 301) D.Lgs. del 25.1.1991, n. 33 (G.U. del 1.2.1991, n. 27), D.Lgs. del 21.9.1995, n. 429 (G.U. del 19.10.1995, n. 245), D.Lgs. del 16.3.2001, n. 174 (G.U. 18.5.2001, n. 114)

Conservatorio di musica (Art. 9, P. 2; Art. 19) D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91) D.P.R. del 16.3.1992, n. 265 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)

Cooperazione (Art. 4, P. 9) D.P.R. del 28.3.1975, n. 472 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)

Corte Costituzionale (Art. 55, 56, 97) D.P.R. del 16.3.1992, n. 266 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)

Corte dei Conti (Art. 89) D.P.R. del 15.7.1988, n. 305 (G.U. del 30.7.1988, n. 178)
D.Lgs. del 14.6.1999, n. 212 (G.U. del 1.7.1999, n. 152)

Derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (Art. 12, 13) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223), D.L. del 11.11.1999, n. 463 (G.U. del 10.12.1999, n. 289), - grandi derivazioni D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223), - piccole derivazioni D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223), D.Lgs. del 15.4.2003, n. 118 (G.U. del 29.5.2003, n. 123), D.Lgs. del 7.11.2006 n. 289 (G.U. del 6.12.2006, n. 284)

Dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico (Art. 61, 89) D.P.R. del 26.7.1976, n. 752 (G.U. del 15.11.1976, n. 304) D.Lgs. del 1.8.1991, n. 253 (G.U. del 13.8.1991, n. 189), D. Lgs. del 23.5.2005, n. 99 (G.U. del 29.6.2005, n. 26/numero straordinario)

Edilizia comunque sovvenzionata (Art. 8, P. 10) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)

Edilizia scolastica (Art. 8, P. 28) D.P.R. del 1.11.1973, n. 687 (G.U. del 16.11.1973, n. 296)

Elettorato attivo e passivo (Art. 25) D.P.R. del 1.2.1973, n. 59 (G.U. del 31.3.1973, n. 84) D.P.R. del 15.7.1988, n. 295 (G.U. del 28.7.1988, n. 176), D.Lgs. del 18.12.2002, n. 309 (G.U. del 8.2.2003, n. 32)

Energia elettrica (Art. 13) D.P.R. del 26.3.1977, n. 235 (G.U. del 31.5.1977, n. 146) D.Lgs. 11.11.1999, n. 463 (G.U. del 10.12.1999, n. 289)

Esame di bilinguismo (Art. 100) D.P.R. del 26.7.1976, n. 752 (G.U. del 15.11.1976, n. 304) D.P.R. del 19.10.1977, n. 846 (G.U. del 26.11.1977, n. 323) legge statale 23.12.1994, n. 724, Art. 22, comma 40, 41

Esercizi pubblici e spettacoli pubblici (Art. 9, P. 6, 7; 16) D.P.R. del 1.11.1973, n. 686 (G.U. del 16.11.1973, n. 296) D.P.R. del 19.11.1987, n. 526 (G.U. del 28.12.1987, n. 301)

Espropriazione per pubblica utilità (Art. 8, P. 22) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223) D.P.R. del 24.3.1981, n. 227 (G.U. del 22.5.1981, n. 139)

Fiere e mercati (Art. 8, P. 12) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1979, n. 70) D.P.R. del 24.3.1981, n. 228 (G.U. del 22.5.1981, n. 139) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.), D.Lgs. del 11.6.2002, n. 139

Finanza (Art. 69) L. del 30.11.1989, n. 386 (G.U. del 4.12.1989, n. 283) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 268 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.) D.Lgs. del 24.7.1996, n. 432 (G.U. del 23.8.1996, n. 197)
- finanza locale (Art. 80, 81) D.P.R. del 28.3.1975, n. 473 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 268 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)

Foreste e personale forestale (Art. 8, P. 21) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)

Giudice di pace (Art. 94) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)

Igiene (Art. 9, P. 10) D.P.R. del 28.3.1975, n. 474 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.) D.P.R. del 26.1.1980, n. 197 (G.U. del 24.5.1980, n. 141), D.Lgs. del 12.4.2006 n. 168 (G.U. del 11.5.2006, n. 108)

Incremento della produzione industriale (Art. 9, P. 8) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1978, n. 70) D.P.R. del 24.3.1981, n. 228 (G.U. del 22.5.1981, n. 139), D.Lgs. del 11.6.2002, n. 139

Intendente scolastico (Art. 19) D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91) D.Lgs. del 24.7.1996, n. 434 (G.U. del 23.8.1996, n. 197)

Iscrizione nelle scuole (Art. 19) D.P.R. del 15.7.1988, n. 279 (G.U. del 29.7.1988, n. 177)

Ispettorato del lavoro (Art. 9, P. 10) D.P.R. del 26.1.1980, n. 197 (G.U. del 24.5.1980, n. 141)

Istruzione elementare e secondaria (Art. 9, P. 2) D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 265 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.) D.Lgs. del 24.7.1996, n. 434 (G.U. del 23.8.1996, n. 197)

Libretti del lavoro (Art. 9, P. 4) D.P.R. del 28.3.1975, n. 471 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)

Libri fondiari (Art. 4, P. 5) D.P.R. del 31.7.1978, n. 569 (G.U. del 27.9.1978, n. 270) D.P.R. del 15.7.1988, n. 574 (G.U. del 8.5.1989, n. 105),
D.Lgs. del 18.4.2006, n. 196 (G.U. del 30.5.2006, n. 124)

Lingua di insegnamento (Art. 19) D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 265 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.) D.Lgs. del 24.7.1996, n. 434 (G.U. del 23.8.1996, n. 197)

Manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali (Art. 8, P. 4) D.P.R. del 1.11.1973, n. 691 (G.U. del 16.11.1973, n. 296) D.P.R. del 22.10.1981, n. 759 (G.U. del 24.12.1981, n. 353) D.P.R. del 19.11.1987, n. 513 (G.U. del 18.12.1987, n. 295) D.P.R. del 19.11.1987, n. 526 (G.U. del 28.12.1987, n. 301) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)

Masi chiusi (Art. 8, P. 8) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)

Miniere (Art. 8, P. 14) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1978, n. 70) D.P.R. del 15.7.1988, n. 300 (G.U. del 29.7.1988, n. 177)

Minoranze linguistiche del Trentino (Art. 102) D.Lgs. del 16.12.1993, n. 592 (G.U. del 16.2.1994, n. 38); D.Lgs. del 2.9.1997, n. 321 (G.U. del 23.9.1997, n. 222); D.Lgs. dell'8.9.1999, n. 344 (G.U. del 7.10.1999, n. 236), D. Lgs. del 22.5.2001, n. 261 (G.U. del 5.7.2001, n. 154 suppl. ord.), D.Lgs. del 4.4.2006, n. 178 (G.U. del 16.5.2006, n. 112)

Opere idrauliche (Art. 14)

- di prima e seconda categoria D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)

- di terza, quarta e quinta categoria (Art. 8, P. 24) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)

Opere pubbliche (Art. 8, P. 17) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)

Ordinamento scolastico (Art. 9, P. 2; Art. 19) D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91) D.P.R. del 15.7.1988, n. 301 (G.U. del 29.7.1988, n. 177) D.Lgs. del 24.7.1996, n. 434 (G.U. del 23.8.1996, n. 197), D.Lgs. del 19.11.2003, n.345 (G.U. del 23.12.2003, n. 297), D.Lgs. del 25.7.2006 n. 245 (G.U. del 10.8.2006, n. 185)

Organi della Provincia (Art. 47 ff.) D.P.R. del 1.2.1973, n. 49 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.) D.P.R. del 1.2.1973, n. 50 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.) D.P.R. del 15.7.1988, n. 296 (G.U. del 28.7.1988, n. 176) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 266 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)

- della Regione (Art. 24 ff.) D.P.R. del 1.2.1973, n. 49 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.) D.P.R. del 1.2.1973, n. 50 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.) D.P.R. del 15.7.1988, n. 296 (G.U. del 28.7.1988, n. 176) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 266 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)

Parchi per la protezione della flora e della fauna (Art. 8, P. 16) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)

- Parco nazionale dello Stelvio D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)

Piano territoriale di coordinamento (Art. 8, P. 5) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381, Art. 21 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)

Polizia (Art. 22) D.P.R. del 1.11.1973, n. 686 (G.U. del 16.11.1973, n. 296)

Polizia amministrativa (Art. 9, P. 1; Art. 22) D.P.R. del 19.11.1987, n. 526 (G.U. del 28.12.1987, n. 301)

Polizia locale (Art. 9, P. 1, 22) D.P.R. del 1.11.1973, n. 686 (G.U. del 16.11.1973, n. 296)

Porti lacuali (Art. 8, P. 11) D.P.R. del 20.1.1973, n. 115 (Suppl. G.U. del 18.4.1973, n. 101); D.P.R. del 20.11.1987, n. 527 (G.U. del 28.12.1987, n. 301)

Potere di indirizzo e coordinamento (Art. 16) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 266 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)

Presidente della Giunta Provinciale (Art. 52, 53) D.P.R. del 1.2.1973, n. 49, Art. 19 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.) D.P.R. del 1.11.1973, n. 686 (G.U. del 16.11.1973, n. 296) D.P.R. del 19.11.1987, n. 526 (G.U. del 28.12.1987, n. 301) D.P.R. del 19.11.1987, n. 527 (G.U. del 28.12.1987, n. 301), mod. con D.Lgs. del 28.07.1997, n. 275 (G.U. del 14.08.1997, n. 189)

Prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche (Art. 8, P. 13) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)

Previdenza sociale (**Art. 6) D.P.R. del 6.1.1978, n. 58** (G.U. del 20.3.1978, n. 78), D. Lgs. del 12.4.2001, n. 221 (G.U. del 13.06.2001, n. 135), D.Lgs. del 14.5.2001, n. 259 (G.U. del 5.7.2001, n. 154 suppl. ord.)

Proporzionale (Art. 61, 89) - negli uffici statali D.P.R. del 26.7.1976, n. 752 (G.U. del 15.11.1976, n. 304) D.P.R. del 19.10.1977, n. 846 (G.U. del 26.11.1977, n. 323) D.P.R. del 31.7.1978, n. 571 (G.U. del 27.9.1978, n. 270) D.P.R. del 29.4.1982, n. 327 (G.U. del 10.6.1982, n. 158) D.P.R. del 19.11.1987, n. 521 (G.U. del 24.12.1987, n. 300) d. lgs del 09.09.1997, n. 235 (G.U. del 20.10.1997, n. 251) - presso l'ente "Ferrovie dello Stato" D.Lgs. del 21.1.1991, n. 32 (G.U. del 1.2.1991, n. 27), D.Lgs. del 15.12.1998, n. 489 (G.U. del 20.1.1999, n. 15), D.L. del 1.3.2001, n. 113 (1) (G.U. del 12.4.2001, n. 86), D.Lgs. del 23.5.2001, n. 272 (G.U. del 10.7.2001, n. 158), D.Lgs. del 18.1.2002, n. 11

Protezione della fauna e della flora (Art. 8, P. 16) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)

Qualifiche dei lavoratori (Art. 9, P. 4) D.P.R. del 28.3.1975, n. 471 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)

Radio e televisione (Art. 8, P. 4) D.P.R. del 1.11.1973, n. 691 (G.U. del 16.11.1973, n. 296) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.), D.Lgs. del 15.12.1998, n. 487 (G.U. del 20.1.1999, n. 15)

Rilevazioni statistiche (Art. 9, P. 3) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017, Art. 10 (G.U. del 12.3.1979, n. 70)

Rinvio di leggi provinciali (Art. 55) D.P.R. del 1.2.1973, n. 49, Art. 20 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.)

Ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato (Art. 89) D.P.R. del 26.7.1976, n. 752 (G.U. del 15.11.1976, n. 304) D.P.R. del 14.7.1978, n. 570 (G.U. del 27.9.1978, n. 270) D.P.R. del 29.4.1982, n. 327 (G.U. del 10.6.1982, n. 158) D.Lgs. del 26.9.1990, n. 284 (G.U. del 11.10.1990, n. 283) D.Lgs. del 6.8.1991, n. 296 (G.U. del 17.9.1991, n. 218) D.Lgs. del 6.7.1993, n. 291 (G.U. del 10.8.1993, n. 186) D.Lgs. del 11.7.1996, n. 432 (G.U. del 23.8.1996, n. 202), D.L. del 1.3.2001, n. 113 (1) (G.U. del 12.4.2001, n. 86), D.Lgs. del 23.5.2001, n. 272 (G.U. del 10.7.2001, n. 158), D.Lgs. del 31.1.2003, n. 29 (G.U. del 24.2.2003, n. 45), D. Lgs. del 6.6.2005, n. 120 (G.U. del 4.7.2005, n. 153)

Sanità (Art. 9, P. 10) D.P.R. del 28.3.1975, n. 474 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.) D.P.R. del 26.1.1980, n. 197 (G.U. del 24.5.1980, n. 141) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.), D.Lgs. del 12.4.2006, n. 168 (G.U. del 11.5.2006, n. 108)

Scuole materne (Art. 8, P. 26) D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91)

Servizi antincendi (Art. 4, P. 6, Art. 18) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)

Servizio antigrandine (Art. 8, P. 13) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)

Sezione di controllo della Corte dei Conti (Art. 89) D.P.R. del 15.7.1988, n. 305 (G.U. del 30.7.1988, n. 178)

Sovrintendente scolastico (Art. 19) D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91) D.P.R. del 15.7.1988, n. 301 (G.U. del 29.7.1988, n. 177)

Statistica (Art. 9, P. 3) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017, (G.U. del 12.3.1979, n. 70) D.P.R. del 24.3.1981, n. 228 (G.U. del 22.5.1981, n. 139) D.Lgs. del 6.7.1993, n. 290 (G.U. del 10.8.1993, n. 186)

Stemma e gonfalone della Provincia (Art. 3)- stemma D.P.R. del 21.3.1983, registrato alla Corte dei Conti addì 11.4.1983, Registro 3, Presidenza, fgl. n. 178; trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico addì 13.5.1983, Reg. anno 1983, pag. n. 25; trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato addì 5.5.1983

Strade provinciali (Art. 8, P. 17 e 18) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381, Art. 4 (G.U. del 27.8.1974, n. 223), D.Lgs. n. 320, del 02.09.1997 (G.U. del 23.09.1997, n. 222), D.Lgs. del 4.4.2006, n. 176 (G.U. del 16.5.2006, n. 112)

Toponomastica (Art. 8, P. 2, 101) D.P.R. del 1.11.1973, n. 690 e 691 (G.U. del 16.11.1973, n. 296)

Tribunale di giustizia amministrativa (Art. 90) D.P.R. del 6.4.1984, n. 426 (G.U. del 8.8.1985, n. 217) D.P.R. del 17.12.1987, n. 554 (G.U. del 19.1.1988, n. 14) D.Lgs. del 20.4.1999, n. 161 (G.U. del 10.6.1999, n. 134)

Turismo e industria alberghiera (Art. 8, P. 20) D.P.R. del 22.3.1974, n. 278 (G.U. del 26.7.1974, n. 196) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)

- promozione D.P.R. del 22.3.1974, n. 278 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)

- guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci D.P.R. del 22.3.1974, n. 278 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)

Tutela del paesaggio (Art. 8, P. 6)

Tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (Art. 8, P. 3) D.P.R. del 20.1.1973, n. 48 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.) D.P.R. del 1.11.1973, n. 690 (G.U. del 16.11.1973, n. 296), D.Lgs. del 15.12.1998, n. 488 (G.U. del 20.1.1999, n. 15), D.Lgs. del 15.12.1998, n. 506 (G.U. del 5.2.1999, n. 29)

Urbanistica e piani regolatori (Art. 8, P. 5) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)

- piano territoriale di coordinamento D.P.R. del 22.3.1974, n. 381, Art. 21 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)

Usi civici (Art. 8, P. 7)

Uso della lingua (Art. 99, 100)

- atti notarili D.P.R. del 15.7.1988, n. 574, Art. 30 (G.U. del 8.5.1989, n. 105), D. Lgs. del 29.5.2001, n. 283 (G.U. del 14.7.2001, n. 162)

- commissione paritetica per la terminologia giuridica D.P.R. del 15.7.1988, n. 574, Art. 6 (G.U. del 8.5.1989, n. 105)

- concessionari di servizi di pubblico interesse D.P.R. del 15.7.1988, n. 574, Art. 7 (G.U. del 8.5.1989, n. 105) D.Lgs. del 24.7.1996, n. 446, Art. 1 (G.U. del 29.8.1996, n. 202)

- negli uffici di stato civile D.P.R. del 15.7.1988, n. 574, Art. 29 (G.U. del 8.5.1989, n. 105)

- nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione D.P.R. del 15.7.1988, n. 574 (G.U. del 8.5.1989, n. 105) D.Lgs. del 24.7.1996, n. 446, Art. 2 (G.U. del 29.8.1996, n. 202), D.Lgs. del 4.4.2006, n. 177 (G.U. del 16.5.2006, n. 112)

- nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali D.P.R. del 15.7.1988, n. 574, Art. 13 (G.U. del 8.5.1989, n. 105), D. Lgs. del 29.5.2001, n. 283 (G.U. del 14.7.2001, n. 162), D. Lgs. del 13.6.2005, n. 124 (G.U. del 7.7.2005, n. 156)

- etichette dei farmaci D. Lgs. del 29.5.2001, n. 283 (G.U. del 14.7.2001, n. 162)

Usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) (Art. 8, P. 4) D.P.R. del

1.11.1973, n. 691 (G.U. del 16.11.1973, n. 296) D.P.R. del 22.10.1981, n. 759 (G.U. del 24.12.1981, n. 353) D.P.R. del 19.11.1987, n. 513 (G.U. del 18.12.1987, n. 295) D.P.R. del 19.11.1987, n. 526 (G.U. del 28.12.1987, n. 301) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.), D.Lgs. del 15.12.1998, n. 487 (G.U. del 20.1.1999, n. 15), D.Lgs. del 22.5.2001, n. 262 (G.U. del 5.7.2001, n. 154 suppl. ord.)

Viabilità (Art. 8, P. 17) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)

Supplementi speciali già pubblicati

Manuale dell'Alto Adige (21 edizioni dal 1979)

Il Nuovo Statuto di Autonomia (10 edizioni dal 1979)

Il Nuovo Statuto di Autonomia – versione gardenese (prima edizione dal 2004)

Il Nuovo Statuto di Autonomia – versione badiota (prima edizione dal 2004)

Informazione in Alto Adige, nel Trentino e nel Tirolo (www.provincia.bz.it/lpa)

L' Autonomia dell'Alto Adige (nove edizioni dal 1990)

Un patto per la convivenza – 20 anni di nuova autonomia in Alto Adige (Gennaio 1992), seconda edizione luglio 1992

I volumi possono essere richiesti gratuitamente presso l'Ufficio stampa della Giunta provinciale, via Crispi 3, Bolzano.

